



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

DOSSIER DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE

Roma, 29 aprile 2006

a cura dell'Ufficio studi

INDICE SOMMARIO

PARTE I - CONTRIBUTI ESPLICATIVI

| | | |
|--------------|---|----|
| M. ARENA | Avvocati e normativa antiriciclaggio..... | 1 |
| | Appendice: Privacy e normativa antiriciclaggio..... | 10 |
| G. COLAVITTI | I nodi più critici: la questione dell'esame della posizione giuridica del cliente; la pregiudiziale comunitaria di validità pendente di fronte alla Corte di Giustizia..... | 13 |
| C. COCUZZA | 30 domande e risposte sulle nuove disposizioni antiriciclaggio..... | 17 |

PARTE II - TESTI NORMATIVI E DOCUMENTI UFFICIALI

| | |
|--|-----|
| Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE)..... | 32 |
| D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 (Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette) | 39 |
| Provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006 (Istruzioni applicative)..... | 47 |
| Parere C.N.F. sullo schema di regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di obblighi antiriciclaggio..... | 111 |
| Parere C.N.F. sullo schema di provvedimento U.I.C. recante istruzioni applicative..... | 118 |

Maurizio Arena

AVVOCATI E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con la pubblicazione del Decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Provvedimento 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano dei Cambi (entrambi sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006, rispettivamente nel s.o. n. 86 e n. 87), è divenuta operativa - a decorrere dal 22 aprile 2006 - l'estensione della normativa antiriciclaggio ai liberi professionisti, operata dal d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56¹.

1. Il d.lgs. 56/2004

Il decreto in questione estende ad alcune categorie di professionisti² gli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 (d'ora in avanti: legge antiriciclaggio).

In particolare, **i soggetti considerati dovranno identificare il cliente e conservare le informazioni raccolte** (art. 3 comma 1).

Si tratta degli obblighi previsti dall'art. 13 della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle c.d. operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo.

Più in dettaglio, tali obblighi riguardano gli avvocati (art. 2 comma 1 lett. t) quando *"in nome e per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*

1. *il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;*
2. *la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*
3. *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
4. *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
5. *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe"*.

In secondo luogo, **i professionisti dovranno segnalare all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) le operazioni sospette** (art. 2 comma 2).

¹ Il d.lgs. 56/2004 attua la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

Va rilevato che la Direttiva è stata oggetto di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee da parte della *Cour d'arbitrage* belga (ordinanza del 13 luglio 2005). In particolare si chiede al Giudice europeo se l'inclusione degli avvocati tra i soggetti obbligati a segnalare le c.d. operazioni sospette leda il diritto ad un *"procès équitable"*, quale garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

² Precisamente: ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi" (i soggetti indicati tra virgolette sono stati aggiunti dall'art. 21 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (Comunitaria 2005).

Gli obblighi di segnalazione non si applicano, tuttavia, (art. 2 comma 3) *“per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente od ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente e dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”*.

Non vanno poi dimenticate le disposizioni di cui all’art. 7 comma 4 del d.lgs. che prevede, peraltro in maniera non brillante per chiarezza, per i soggetti di cui all’art. 2 (e quindi anche per gli avvocati) la sanzione da 500 a 25 mila euro per la violazione degli obblighi *“informativi”* nei confronti dell’UIC³, di cui agli artt. 3 comma 4, e 5 comma 10 della legge antiriciclaggio e di quelli di cui all’art. 8 comma 6 del medesimo d.lgs.

Infine i professionisti vengono gravati dell’obbligo di istituire misure di controllo interno per assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo all’adozione di misure di formazione di collaboratori e dipendenti.

2. Il Regolamento

Sono importanti, innanzitutto, alcune definizioni, contenute nell’art. 1:

g) *“prestazione professionale”*: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

h) *“cliente”*: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico.

i) *“operazione frazionata”*: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

l) *“dati identificativi”*: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) *“mezzi di pagamento”*: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

Il regolamento si applica agli avvocati nello svolgimento della propria attività professionale **in forma individuale, associata o societaria**.

Il Provvedimento U.I.C. precisa che le disposizioni antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, membri del

³ Obblighi indicati anche nel Provvedimento UIC, par. 8

consiglio di gestione e del comitato di sorveglianza di società, enti o altre strutture associative⁴.

2.1 Gli obblighi di identificazione e conservazione dei dati

L'avvocato identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500 (art. 3)

L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate, come sopra definite.

L'obbligo di identificazione sussiste in ogni caso per le operazioni sospette per le quali vi è l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio e tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile⁵.

Il cliente che si avvale dell'attività dell'avvocato per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.

Qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, l'avvocato verifica l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

2.2 Le modalità dell'identificazione (art. 4)

L'identificazione viene effettuata dall'avvocato, anche attraverso propri collaboratori in presenza del cliente, mediante un documento valido per l'identificazione, non scaduto, **al momento in cui inizia la prestazione professionale** a favore del cliente⁶.

Sul punto va rilevato che il Provvedimento U.I.C. si discosta dal Regolamento, laddove prevede che l'identificazione deve essere effettuata al momento dell'accettazione dell'incarico, che, evidentemente, precede logicamente e cronologicamente l'inizio della prestazione professionale.

La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

- a) precedente identificazione effettuata dall'avvocato in relazione ad altra attività professionale prestata.

⁴ fermi restando gli obblighi gravanti sul collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 della legge antiriciclaggio

⁵ Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

Il Provvedimento UIC specifica che **per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista**. La percezione del compenso per l'attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

⁶ Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli art. 1 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- b) atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenenti i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire riguardo al cliente e attribuibili con certezza allo stesso;
- c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana;
- d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

La presenza del cliente non è altresì necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:

- a) intermediari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane);
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese⁷.

2.3 La conservazione dei dati

L'avvocato, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio, i seguenti dati (art. 5):

- a) *le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti) e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;*
- b) *i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;*
- c) *l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;*
- d) la data dell'avvenuta identificazione;
- e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita.
- f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

⁷ Per "insediamento fisico" s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), e) ed f) dell'art. 5, in modo tale che possano essere riferite al cliente.

Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista che è responsabile della loro raccolta.

2.4 L'archivio unico (art. 6)

I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.

L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici⁸; in sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni⁹.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione (art. 7).

⁸ **L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standard tecnici di cui all'allegato B del Provvedimento UIC**

⁹ è possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

2.5 La protezione dei dati e delle informazioni (art. 8)

Agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 d.lgs. 196/2003 (Codice privacy) del quale si riporta il testo per comodità:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce "trattamento di dati personali".

Pertanto, gli avvocati devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Provvedimento UIC precisa che l'informativa dovrà specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Nella tenuta dell'archivio, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza prescritti dal codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 31-36).

2.6 La segnalazione delle operazioni sospette

L'avvocato ha l'obbligo di segnalare all'UIC le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni e le utilità oggetto dell'operazione medesima o in relazione ai quali viene richiesta l'attività professionale possano provenire dai delitti previsti dagli art. 648-bis e 648-ter del codice penale¹⁰.

¹⁰ art. 648-bis c.p. (Riciclaggio):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro.

Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla legge antiriciclaggio, **non comportano responsabilità di alcun tipo** (civile, penale, disciplinare) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Il Regolamento e il Provvedimento UIC ribadiscono (conformemente alla Direttiva e al d.lgs. 56/2004) che l'obbligo di segnalazione non si applica agli avvocati per le informazioni che essi ricevono dal cliente od ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica;
- per l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo la difesa in giudizio.

L'esenzione *de qua* si applica anche nei giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

2.7 I criteri per l'individuazione delle operazioni sospette (art. 11)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, **l'avvocato adopera le informazioni in proprio possesso**, nei limiti delle possibilità offerte dalla collaborazione professionale prestata, per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la capacità economica e le finalità perseguite.

In particolare devono essere valutati con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti, al fine di rilevare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al **profilo di rischio di riciclaggio**¹¹.

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nel Provvedimento UIC.

Tra i criteri generali l'U.I.C. indica i seguenti:

- a) *coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in*

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

¹¹ Il Provvedimento UIC chiarisce che per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio

Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;

- b) operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. Nella determinazione dei valori di mercato si può avere riguardo, tra l'altro, ai valori indicati nei sistemi tabellari previsti dalla legge;*
- c) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;*
- d) esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;*
- e) ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;*
- f) ingiustificata interposizione di soggetti terzi;*
- g) ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;*
- h) comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.*

In applicazione dei predetti criteri generali, **nell'allegato C del Provvedimento UIC si indicano alcuni indicatori di anomalia** cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. Di conseguenza, il Provvedimento UIC precisa che:

- a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;*
- b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;*
- c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.*

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

2.8 Le modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilata seguendo le istruzioni di cui all'allegato E del Provvedimento UIC.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione e previsti negli articoli 3 e 3-bis della legge anticiclaggio.

In particolare, l'avvocato non può comunicare le segnalazioni effettuate al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

Gi avvocati che ricevono dallo stesso cliente un incarico professionale in forma congiunta, possono segnalare congiuntamente l'operazione all'UIC.

2.9 La tutela dell'identità dell'avvocato segnalante

Il Provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi competenti delle segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, **verrà omessa l'indicazione del nominativo del professionista** che ha effettuato la segnalazione stessa.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., **l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata.**

Tale identità può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

2.10 Le disposizioni finali

Gli obblighi esaminati, che **sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero**, non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Per i rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, l'avvocato dovrà provvedere entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

3. Le sanzioni

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 5164 a 25320 euro.

La violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è punita con sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato¹², dal 5% alla metà del valore dell'operazione.

La comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione all'UIC è punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 5164 a 51640 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato

La mancanza di "collaborazione informativa" tra professionista e UIC trova ulteriori sanzioni nell'art. 7 d.lgs. 56/2004, che prevede la sanzione da 500 a 25000 euro in relazione alla violazione dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 10 della legge antiriciclaggio, e dell'art. 8 comma 6 del medesimo d.lgs. 56.

L'UIC e la Guardia di Finanza accertano le violazioni della normativa antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981.

¹² In particolare: commissione del reato presupposto, ovvero concorso nei delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ovvero ancora favoreggiamento personale da parte dell'avvocato.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; nei confronti del decreto sanzionatorio è proponibile opposizione dinanzi al giudice civile ai sensi della legge n. 689/1981.

APPENDICE

PRIVACY E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il D.M. 141/2006 ("Regolamento professionisti") esordisce affermando l'applicabilità agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, delle disposizioni contenute nell'art 11 d.lgs. 196/2003 (Codice privacy) del quale si riporta il testo per comodità:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Non v'è poi dubbio che l'adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio costituisca "trattamento di dati personali".

Pertanto, gli avvocati devono rilasciare ai clienti - prima del trattamento - informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice privacy) (art 8 Regolamento).

Si riporta il testo dell'art 13 (con sottolineature dello scrivente):

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono *previamente informati oralmente o per iscritto* circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

In particolare, il richiamato art 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) così recita:

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

a) *dell'origine dei dati personali;*

b) *delle finalità e modalità del trattamento;*

c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*

e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*

b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*

b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Tuttavia, va precisato che i diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati, tra l'altro, in base alle disposizioni della legge antiriciclaggio (197/1991) (art 8 comma 2 lett. a).

Il Provvedimento UIC precisa che l'informativa dovrà specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ad avviso di chi scrive trattasi di disposizione opportuna (tra l'altro "deterrente" per il cliente con intenzioni criminose), in quanto l'art 13 comma 2 Codice privacy avrebbe consentito di non menzionare tali finalità.

Infatti:

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Non è invece richiesto il consenso del cliente quale condizione del trattamento.

Il Codice privacy prevede espressamente (art 24 lett. a)) che il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati personali "è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".

Nella tenuta dell'archivio unico (sia informatico che cartaceo), i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza prescritti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel testo definitivo del Regolamento è stata espunta la previsione secondo cui i liberi professionisti, fatta salva la causa di esclusione della responsabilità nelle ipotesi di segnalazione in buona fede delle operazioni sospette, rispondono dei danni (anche non patrimoniali) cagionati al cliente per effetto del trattamento dei dati personali.

Si trattava, tutto sommato, di una mera ripetizione del disposto dell'art 15 Codice privacy (Danni cagionati per effetto del trattamento):

1. *Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.*

2. *Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.*

Va ricordato, da ultimo, l'art. 25, il quale, al comma 2, fa salva dal divieto generale la comunicazione di dati personali richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Giuseppe Colavitti

I NODI PIÙ CRITICI: LA QUESTIONE DELL'ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE; LA PREGIUDIZIALE COMUNITARIA DI VALIDITÀ PENDENTE DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

1. Vi è un nodo critico rilevante nella disciplina degli obblighi che gravano sugli avvocati in materia di lotta al riciclaggio. Posta la totale esclusione della attività di difesa in giudizio, e di quella strettamente connessa all'attività di difesa in giudizio, il punto è quello di stabilire in che termini la cd. consulenza legale sia soggetta all'obbligo di segnalazione, a fronte dell'inequivocabile disposto normativo per cui *"Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente"*. Cosa si intende per esame di posizione giuridica? è un fatto che, in sede di lavori preparatori della disciplina nazionale di recepimento, siano stati respinti tutti i tentativi ministeriali di addivenire ad un'ipotesi di formulazione della norma che stabilisse un collegamento tra l'esame della posizione giuridica e la difesa giudiziale, e che dunque sciogliesse il nodo in termini forse più netti, ma certamente deteriori per gli avvocati, consegnando tutta l'area della consulenza sotto l'obbligo di segnalazione, anche in contrasto con la seconda direttiva antiriciclaggio, la quale - si ricorderà - espressamente afferma al famoso considerando 17 che *"la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti"*.

La posizione del Consiglio nazionale forense, più volte espressa dal Presidente Alpa, è chiarissima: ciò che rimane fuori dall'ampia esimente, ed è giustamente soggetto all'obbligo di segnalazione, è l'attività di assistenza e consulenza che non consiste in una valutazione prettamente giuridica, ma si risolve in una prestazione attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziarie, di compimento delle operazioni sospette. è chiaro che se l'avvocato svolge insieme i due tipi di attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza "d'affari" (per usare un'espressione semplificante, ma comprensibile) sarà soggetto all'obbligo di segnalazione, ma non in forza della prestazione di consulenza legale, ma in forza del compimento dell'altro genere di attività.

Molto simile a questa è la posizione del Notariato, basata sul concetto di operazione, cioè sull'oggetto della segnalazione. L'operazione è concetto dinamico, che attiene al trasferimento, al movimento di denaro o altre utilità, e dunque l'esame della posizione giuridica del cliente, in quanto attività di valutazione legale "statica" non può mai concretizzare un'operazione, intesa, secondo i notai, come "attività funzionalizzata ad un obiettivo da raggiungere tramite una condotta". L'esame della posizione giuridica è dunque il primo

momento di un ciclo di servizio professionale, caratterizzato in termini astratti, mentre l'operazione si connota indubbiamente in termini concreti e fattuali. Si dirà che questa ricostruzione pecca di eccessiva astrattezza, e che le cose, negli studi legali, avvengono in altro modo, e che dunque è ben più difficile nel concreto separare la consulenza legale in senso stretto (non soggetta all'obbligo di segnalazione) dall'assistenza ai clienti nella progettazione o nella realizzazione di certe determinate operazioni (soggetta all'obbligo di segnalazione). Può darsi. Ma è anche vero che la tesi opposta finisce per svuotare la disposizione, e rendere *inutiliter data* l'esimente dell'"esame della posizione giuridica". E poi, non sarebbe questa la sola area "difficile" della disciplina: è forse più semplice capire, in base agli indici di sospetto, per loro natura indicativi e non esaustivi, quando effettuare o meno una segnalazione? Chissà che tutti questi nodi non vengano sciolti d'imperio dalla decisione con la quale la Corte di giustizia dovrà valutare la pregiudiziale di validità della intera seconda direttiva antiriciclaggio, ritenuta dalla *Cour d'arbitrage* belga in contrasto non solo con la Costituzione belga, ma anche con le tradizioni costituzionali comuni dell'Unione europea.

2. Poco prima della definitiva approvazione della terza direttiva antiriciclaggio da parte delle istituzioni comunitarie¹³, un coraggioso atto della *Cour d'arbitrage* belga ha riaperto il dibattito in merito alle politiche comunitarie in materia di prevenzione e dissuasione delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, anche in funzione delle esigenze di lotta al terrorismo internazionale¹⁴. Tali politiche, dopo una prima fase della legislazione comunitaria mirante soprattutto a sanzionare e controllare le attività degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, si sono orientate a ricomprendere tra i soggetti obbligati alle attività di identificazione ed eventuale segnalazione alle autorità pubbliche competenti anche soggetti quali i liberi professionisti, ed in particolare gli avvocati¹⁵. Tale "pericolosa deriva"¹⁶, finisce inevitabilmente per coinvolgere il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, con particolare riguardo all'istituto del segreto professionale, e all'integrità del diritto di difesa. Il tono propriamente costituzionale della questione è di tutta evidenza: il diritto di

¹³ Ci si riferisce alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

¹⁴ L'ordinanza della *Cour d'arbitrage* è consultabile in *Rassegna forense*, n. 1/2006, in corso di stampa.

¹⁵ Per un primo inquadramento della normativa comunitaria antiriciclaggio e per una valutazione del suo "impatto" sulla conformazione normativa della professione forense in Italia (e non solo) vedi M. ARENA, *Normativa antiriciclaggio e professioni legali*, in *Rassegna forense* 2004, 797 ss.; C. COCUZZA, M. GIOFFRÈ, *L'avvocato tra deontologia e nuovi obblighi di segnalazione: la direttiva 2001/97/CE ed il suo recepimento*, in *Rassegna forense* 2004, 807 ss., M. BARCAROLI, *La normativa francese in materia di antiriciclaggio: un compromesso tra indipendenza dell'avvocato e interesse generale*, in *Rassegna forense* 2004, 865 ss.

¹⁶ G. A. DAL, J. STEVENS, *Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive*, in *Rassegna forense*, 2004, 889 ss.

difesa è diritto fondamentale dell'uomo, nonché principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano¹⁷, e il tema della limitazione dei diritti fondamentali in ragione di esigenze ed interessi quali quelli della sicurezza pubblica è già da tempo al centro dell'attenzione degli studiosi di diritto costituzionale ed internazionale, in specie dopo le drammatiche emergenze legate al terrorismo internazionale¹⁸.

La *Cour d'arbitrage*, organo che, in Belgio, esercita funzioni corrispondenti, con qualche approssimazione, alla Corte costituzionale italiana¹⁹, è stata investita del ricorso volto all'annullamento della legge belga di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio²⁰, promosso dagli ordini forensi del Belgio, in ragione della asserita violazione degli art. 10 e 11 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 6 CEDU, l'art. 6, comma 2, Tr. UE, e gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In questa sede, rilevando come la legge belga sia appunto un atto assunto nell'assolvimento di un obbligo comunitario, il giudice ha ritenuto di non decidere immediatamente il ricorso ed ha sollevato una questione pregiudiziale di validità della fonte comunitaria derivata che è all'origine della legislazione nazionale. In buona sostanza, trovandosi di fronte a norme interne giuridicamente "necessitate", la Corte chiede alla Corte di giustizia di valutare se non sia la stessa direttiva comunitaria a violare il diritto comunitario primario, con particolare riferimento ai principi generali del diritto comunitario, che comprendono i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri, in ossequio all'art. 6 del Trattato sull'Unione.

E' un caso di straordinario interesse, sia sotto il profilo strettamente procedurale che sotto quello sostanziale, e potrebbe segnare un passaggio importante nel difficile rapporto tra Corti costituzionali nazionali e Corti europee, come luoghi della tutela dei diritti fondamentali²¹. Nel merito dei temi affrontati, dall'esito di tale giudizio può dipendere il consolidamento o, viceversa, il ripensamento delle descritte politiche comunitarie, e, in ultima analisi, la sorte della terza direttiva antiriciclaggio, quantomeno sotto il profilo dell'ambito di applicazione

¹⁷ P. GROSSI, *Il diritto di difesa nella Costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale*, in AA.VV., *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giuffrè, Milano 2004, 9 ss.

¹⁸ Vedi tra gli altri, T. E. FROSINI, C. BASSU, *La libertà personale nell'emergenza costituzionale*, in A. DI GIOVINE (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino, 2005, 75-101.

¹⁹ La denominazione dell'organo dipende dalle sue origini di organo risolutore di conflitti, piuttosto che di controllore della costituzionalità delle norme.

²⁰ È la legge 12 gennaio 2004, che recepisce la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

²¹ Su questi temi si è esercitata l'ultima fase della speculazione teorica di Sergio Panunzio, Maestro prematuramente scomparso; gli esiti di tali riflessioni sono precipitati in un bellissimo saggio uscito postumo: S. P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in S. P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene ed., Napoli 2005, 3 ss.



soggettivo. Un'eventuale pronuncia della Corte che accogliesse la questione promossa dal giudice belga finirebbe infatti senz'altro per porsi quale ostacolo insuperabile ad ogni politica che indugiasse ulteriormente a coinvolgere gli avvocati nei compiti di dissuasione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Non a caso, considerata l'importanza della questione, il Consiglio nazionale forense, organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, ha deciso di intervenire nel giudizio di fronte alla Corte di giustizia²².

²² Lo stesso hanno fatto, in rappresentanza dell'avvocatura francese, il *Conseil National des Barreaux*, *La Conférence des Bâtonniers*, e *Le Barreau de Paris*. Il CCBE (*Conseil des Barreaux de l'Union Européenne*), organismo di rappresentanza europea degli avvocati, e gli ordini forensi belgi, già parti del processo a quo, si sono ovviamente anch'essi costituiti di fronte alla Corte di giustizia. Il Governo italiano, nonostante la richiesta del CNF di attendere prudentemente l'esito della vicenda, ed il diverso avviso perfino del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha invece ritenuto di dover intervenire nel procedimento a sostegno del rigetto della questione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a G. COLAVITTI, *Segreto professionale e diritto di difesa, tra obblighi "antiriciclaggio" e tradizioni costituzionali comuni (note in margine al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia dalla Cour d'arbitrage belga, relativamente alla Direttiva 2001/97/CE)*, in *Rassegna forense* n. 1/2006, in corso di stampa.



Claudio Cocuzza

30 DOMANDE E RISPOSTE SULLE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

1. *Le nuove disposizioni antiriciclaggio si applicano a tutti gli Avvocati?*

Sì, ma con un ben definito ambito di applicazione.

Infatti le nuove disposizioni si applicano agli Avvocati *solo* quando:

- ✓ compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o
- ✓ assistono il proprio cliente nella progettazione o realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - l'organizzazione degli appalti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di Società;
 - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di Società, enti, trust o strutture analoghe.

2. *Le nuove disposizioni antiriciclaggio introducono nuovi obblighi in capo agli Avvocati: in sintesi, quali sono?*

In estrema sintesi, è stato introdotto un triplice ordine di obblighi in capo agli Avvocati:

- ✓ l'obbligo di identificazione del cliente;
- ✓ l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati relativi al cliente;
- ✓ l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC), qualora l'Avvocato ravvisi il sospetto che una determinata operazione possa essere posta al fine di riciclare denaro sporco.



3. *L'obbligo di identificazione del cliente ha dei connotati particolari?*

L'identificazione consiste evidentemente nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi.

L'obbligo di identificazione scatta:

- ✓ relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 12.500,00 Euro;
- ✓ in presenza di operazioni finanziarie;
- ✓ in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- ✓ nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

Il regolamento inoltre stabilisce comunque l'obbligo di identificazione in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l'Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza.

4. *Se l'Avvocato, dopo una prima consultazione, decide di non accettare l'incarico è comunque tenuto al rispetto delle nuove norme?*

No.

Se il rapporto professionale non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all'Avvocato per richiedergli la propria prestazione professionale, non è "cliente", anche ai sensi della definizione espressamente prevista nel regolamento.

5. *Quando va effettuata l'identificazione del Cliente?*

L'identificazione può essere effettuata fino al momento in cui l'Avvocato inizia a svolgere la prestazione professionale a favore del Cliente.



6. *Con quale modalità va realizzata l'identificazione del cliente?*

È sufficiente:

- ✓ un documento valido, al momento in cui la prestazione professionale viene svolta a favore del cliente e
- ✓ la presenza fisica del cliente.

Il regolamento stabilisce che la presenza fisica non è necessaria, tra gli altri, per il cliente

- ✓ già precedentemente identificato dall'Avvocato;
- ✓ i cui dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti recanti la firma digitale;
- ✓ i cui dati identificativi risultino da altro professionista, residente in un paese U.E., che ha identificato il cliente in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97.

Infine la presenza del cliente non è necessaria in caso di rilascio di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, di enti creditizi ed enti finanziari dei paesi membri dell'U. E., e di banche anche estere, purché aderenti al GAFI, cioè il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

È possibile e consentito evidentemente delegare l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o ad un dipendente dello Studio.

7. *In cosa si concretizzano gli obblighi di conservazione?*

Il regolamento introduce l'adozione di un archivio "dedicato", da tenere per gli stessi casi in cui l'Avvocato è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione del cliente.

In tale archivio, che è appunto preposto alla raccolta e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio, dovranno essere riportati:

- ✓ le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione, e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- ✓ i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;



- ✓ l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ✓ la data dell'avvenuta identificazione;
- ✓ la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- ✓ il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

8. *Se uno stesso cliente, già identificato, mi conferisce nuovi incarichi devo comunque identificarlo? E devo ancora riportare nell'archivio i dati previsti sopra?*

Ovviamente una seconda identificazione non è necessaria. Dovranno essere peraltro registrate le informazioni relative al nuovo incarico.

9. *Per quanti anni devo conservare i dati?*

I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale.

10. *C'è un termine entro il quale devo assolvere all'obbligo di riportare i dati e le informazioni nell'archivio?*

Sì.

Entro 30 giorni dall'identificazione del Cliente.

Vi sono infine alcuni dati (in particolare, la descrizione sintetica della tipologia della prestazione eseguita ed il valore dell'oggetto della prestazione) che vanno invece inseriti nell'archivio entro trenta giorni dalla conclusione della prestazione professionale.

11. *L'archivio si può tenere a mezzo di strumenti informatici?*

Sì.

L'UIC ha anche - nelle Istruzioni Applicative al regolamento - predisposto dei criteri uniformi e degli standard tecnici di detto archivio informatico.



12. *La gestione dell'archivio tenuto a mezzo di strumenti informatici può essere affidata dall'Avvocato a terzi, ad esempio società di software o società di servizi?*

Sì.

A condizione che all'Avvocato sia assicurato l'accesso immediato e diretto all'archivio stesso.

13. *È previsto che l'archivio sia tenuto in forma cartacea?*

Sì, in alternativa all'archivio tenuto a mezzo di strumenti informatici.

Anche in questo caso il regolamento e le Istruzioni Applicative al regolamento contengono alcune indicazioni e prescrizioni sulla tenuta dell'archivio in forma cartacea.

14. *Svolgo l'attività professionale in forma associata: devo tenere un archivio per ogni singolo socio?*

No.

È consentito un archivio per tutto lo Studio professionale, purché venga individuato per ogni cliente l'Avvocato responsabile degli adempimenti degli obblighi di identificazione e conservazione.

15. *I dati raccolti dal cliente al fine dell'identificazione e gli altri dati da riportarsi nell'archivio sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy?*

Sì.

Sarà pertanto necessario - ad esempio - prima del trattamento del dato, che l'Avvocato rilasci al cliente l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.

Si applicheranno altresì gli altri obblighi ed adempimenti previsti dal Codice della Privacy in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.



16. *Gli obblighi di identificazione del cliente e di registrazione e conservazione dei dati sono da effettuarsi anche con riferimento ad incarichi professionali già in essere nel mio Studio?*

No.

Le disposizioni transitorie del regolamento stabiliscono che gli obblighi di identificazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima del 22 aprile 2006, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni antiriciclaggio.

Vi è però un'eccezione a questa regola.

Nel caso infatti di rapporti tra cliente ed Avvocato ancora in essere dopo 12 mesi dal 22 aprile 2006, l'Avvocato dovrà provvedere entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati.

17. *L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è una novità assoluta delle nuove disposizioni, anche in ragione della tradizionale rispetto della riservatezza e del segreto professionale nel rapporto Avvocato-cliente: in cosa consiste questo obbligo?*

Le nuove disposizioni introducono l'obbligo di segnalazione all'UIC di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca l'Avvocato a ritenere - in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita - che i beni, il denaro e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 del codice penale, che sanzionano appunto il reato di riciclaggio nel nostro ordinamento.

Le nuove disposizioni introducono quindi senz'altro elementi di forte novità, non esenti da criticità applicative, ma che possono e devono essere risolti alla luce della *ratio* della norma.

Al di là degli ausili interpretativi e operativi forniti dal legislatore e dall'UIC, di cui diremo più avanti, tale *ratio* si può riassumere in un semplice principio: l'Avvocato deve sempre porsi in una condizione di ragionevole "conoscenza" del proprio cliente.

18. *Non faccio l'investigatore privato ma l'Avvocato: come posso realizzare un convincimento, basato su elementi induttivi, tale da "denunciare" il mio cliente?*



La normativa non impone certo che l'Avvocato si trasformi in investigatore privato.

Piuttosto essa pone ed impone all'Avvocato un obbligo di continua e adeguata conoscenza del proprio cliente.

In particolare, e più in concreto, l'Avvocato deve ovviamente:

- ✓ utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle evidentemente raccolte e ricevute nell'ambito dell'attività professionale prestata;
- ✓ conoscere pertanto "adeguatamente" il cliente con riguardo
 - alle attività da questo svolte;
 - alle sue capacità economiche;
 - alle finalità da questo perseguite.

Il regolamento fornisce quindi un "principio guida" generale, ma importante, ponendo in capo all'Avvocato quanto meno una predisposizione ed un'attitudine nuova con riferimento alla necessità di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con il cliente. L'Avvocato infatti dovrà rilevare "eventuali incongruenze", rispetto alla capacità economiche ed alle attività svolte da quest'ultimo.

19. *Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuova normativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi?*

Gli strumenti offerti sono sostanzialmente due.

Da un lato il regolamento, dall'altro le Istruzioni Applicative al regolamento.

Entrambe si propongono, di ricostruire il quadro normativo di riferimento e di fornire una serie di "indici" e di "criteri generali" utili al fine di consentire all'Avvocato di porsi consapevolmente di fronte all'assolvimento dell'obbligo di segnalazione.

Il regolamento delinea otto fattispecie che potremmo definire "classiche" se riferite al pur sempre multiforme fenomeno del riciclaggio del denaro sporco: l'Avvocato, nell'individuare le operazioni sospette, deve avere riguardo tra l'altro



- ✓ al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;
- ✓ a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato, restando inteso che i valori espressi in misura non inferiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- ✓ a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- ✓ all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- ✓ al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- ✓ all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- ✓ all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzo di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- ✓ al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Le Istruzioni Applicative vanno molto più a fondo nella enumerazione di fattispecie ricostruttive del fenomeno. Queste vengono chiamate "indicatori esemplificativi di anomalia" e sono elencate nell'Allegato C delle Istruzioni Applicative.

Questi indicatori sono oltre 50, e sarebbe qui troppo lungo commentarli, essendone più agevole la consultazione diretta.

È utile segnalare che nel raggruppare gli indicatori esemplificativi di anomalia, l'UIC ha utilmente suddiviso gli indicatori di anomalia in 9 macro-categorie:

- ✓ Gli indicatori connessi al comportamento del cliente:

- ad esempio la reticenza o la riluttanza del cliente nel fornire all'Avvocato le informazioni per l'identificazione, o il ricorrere a servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

- ✓ Gli indicatori connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

- ad esempio l'impegno da parte del cliente di disponibilità non coerenti con l'attività svolta dallo stesso.

- ✓ Gli indicatori relativi alla dislocazione territoriale della controparte delle operazioni oggetto della prestazione:

- ad esempio il coinvolgimento di paesi esteri noti come centri off-shore o appartenenti alla cosiddetta "Black List".

- ✓ Indicatori relativi ad operazioni immobiliari:

- ad esempio il ricorso all'intestazione fiduciaria o il ripetuto utilizzo di contratti a favore di terzi o per persone da nominare.

- ✓ Indicatori relativi alla costituzione e amministrazione di società, trust e enti analoghi:

- ad esempio il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone sprovviste delle necessarie capacità, con palese preordinazione a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche.

- ✓ Indicatori relativi ad operazioni professionali e di sollecitazione del pubblico risparmio:

- ad esempio operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza.

- ✓ Indicatori relativi all'utilizzo di conti:

- ad esempio la continuata successiva apertura e chiusura di conti bancari in paesi esteri senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze dell'attività svolta.



✓ Indicatori relativi a tutte le categorie di operazioni:

▪ ad esempio l'effettuazione di operazioni a valori palesemente diversi da quelli di mercato.

20. Gli indicatori e gli indici di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo? In altre parole, sono di per sé sufficienti a individuare le operazioni da segnalare all'UIC?

No.

Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni: gli indicatori e gli indici costituiscono quindi un elemento utile ma non esaustivo.

È compito dell'Avvocato ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce del comportamento del cliente.

21. Quali sono i casi in cui l'Avvocato è esonerato dall'obbligo di segnalare l'operazione sospetta?

Le nuove disposizioni recano una serie di importanti esenzioni dall'obbligo di segnalazione e ciò evidentemente alla luce della necessaria protezione del magistero dell'Avvocato con riferimento particolare, anche se non esclusivo, alla difesa in giudizio ed all'istituto del segreto professionale.

È stabilita pertanto l'esenzione dall'obbligo di segnalazione allorché le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali ed i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Inoltre, ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa, ed altresì ogni informazione ricevuta dall'Avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario non dovrà in alcun modo essere segnalata.

Un'ulteriore esenzione dall'obbligo di segnalazione è infine espressamente prevista allorché l'Avvocato esamini la "posizione giuridica" del cliente, e ciò evidentemente non necessariamente in una fase prodromica o connessa ad un procedimento giudiziario.

Del resto, anche nella normativa comunitaria si sottolinea come la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale, a meno che l'Avvocato

partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini del riciclaggio, o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.

22. *Se rilevo un'operazione sospetta e la segnalo all'UIC incorro in responsabilità?*

No.

L'Avvocato (unitamente ai suoi dipendenti e collaboratori) non incorre in responsabilità di alcun tipo. La segnalazione inoltre non costituisce violazione del segreto professionale, e ciò comunque a condizione che venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

23. *Sulla base della mia conoscenza del cliente, valutata la natura dell'operazione, individuata una manifesta incongruenza, mi sono formato il convincimento che l'operazione debba essere segnalata all'UIC: quando devo effettuare la segnalazione?*

Senza ritardo e, ove possibile, prima del compimento dell'operazione sospettata di riciclaggio.

24. *Posso informare il cliente che ho provveduto ad effettuare all'UIC la comunicazione dell'operazione sospetta?*

No.

Le nuove disposizioni pongono un espresso divieto in tal senso.

25. *Ho provveduto ad effettuare la segnalazione all'UIC, atteso che non posso comunicarlo al cliente, posso comunque rinunciare al mandato e rimettere il mio incarico?*

Sì, non essendovi un divieto espresso in tal senso espressamente previsto dalle nuove disposizioni, sempre che tale rinuncia non sia accompagnata dalla violazione del divieto di comunicare al cliente l'effettuazione della segnalazione, e fermi restando gli obblighi deontologici collegati alla rinuncia al mandato e gli obblighi di informazione nei confronti dell' UIC con riferimento alla segnalazione effettuata.

26. *Con che modalità devo eseguire la segnalazione all'UIC?*

Le Istruzioni Applicative prevedono una modulistica per la compilazione della segnalazione, che dovrà essere redatta direttamente dall'Avvocato.

Nella segnalazione l'Avvocato sarà tenuto ad indicare, oltre ai dati identificativi del cliente, anche informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e i motivi di sospetto che hanno indotto l'Avvocato ad effettuare la segnalazione stessa.

Un fac-simile di segnalazione, con ulteriori indicazioni, è predisposto nell'Allegato D delle Istruzioni Applicative.

27. *La riservatezza della segnalazione all'UIC è tutelata? In che modo le nuove disposizioni assicurano la riservatezza del nominativo dell'Avvocato che effettua la segnalazione?*

L'UIC ha istituito modalità che consentono di mantenere una rigorosa riservatezza su tutte le informazioni relative alle segnalazioni, ivi incluso il nominativo dell'Avvocato segnalante, che non è riportato dall'UIC nelle ulteriori comunicazioni agli organi investigativi competenti.

Resta tuttavia la possibilità che l'Autorità Giudiziaria chieda con decreto motivato l'identità dell'Avvocato segnalante, in caso di ulteriore denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del c.p.p., sul presupposto che ciò sia indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

28. *Le nuove disposizioni pongono obblighi di controllo interno nel mio Studio e di formazione per i collaboratori che ne fanno parte con riferimento ovviamente alla normativa antiriciclaggio?*

Sì.

È infatti stabilito un generale obbligo di controllo interno, commisurato con la dimensione dello Studio, teso a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Con riferimento alla formazione, è anche qui previsto un generale obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare, con continuità e sistematicità, la conoscenza aggiornata della nuova normativa, e ciò anche con riferimento a collaboratori e dipendenti dello Studio.



29. *Qual è il regime sanzionatorio previsto dalle nuove disposizioni?*

La violazione dei nuovi obblighi è assistito da sanzioni, sia penali che amministrative.

In particolare,

- ✓ la violazione dell'obbligo di identificazione del cliente è punita con la multa da 2582,29 a 12.911,42 Euro;
- ✓ la violazione dell'obbligo di istituire l'archivio unico è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164 a 25320 Euro;
- ✓ la violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (e cioè concorso nei reati di riciclaggio e favoreggiamento personale) è punita con la sanzione pecuniaria dal 5% alla metà del valore dell'operazione;
- ✓ la violazione del divieto di dare comunicazione a terzi, o tantomeno al cliente, dell'effettuazione della segnalazione dell'operazione sospetta è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.164,56 a 51.645,69 Euro
- ✓ la violazione di richieste di informazioni dell'UIC (sia con riferimento alle segnalazioni effettuate sia con riferimento all'acquisizione di dati e informazioni) è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 25.000 Euro.